



COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2007
e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2012,
n. 16 del 06/05/2013, n. 28 del 10/07/2013 e n. del 28/07/2022

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento, adottato ai sensi del comma 142 della legge 27/12/2006 n.296, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a suo tempo dalla deliberazione consiliare n. 3 del 05/03/2007 – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Caselette ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Caselette, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5 - VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. Con il presente Regolamento si determina, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di istituire le seguenti aliquote differenziate progressive, per scaglioni di reddito imponibile:

| Scaglione di reddito | Aliquota |
|--|--|
| Fino a € 15.000,00 | 0,30% (zero virgola trenta punti %) |
| Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,40% (zero virgola quaranta punti %) |
| Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,50% (zero virgola cinquanta punti %) |
| Oltre €. 50.000,00 | 0,60% (zero virgola sessanta punti %) |

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, *con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)*.

3. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente Regolamento, da pubblicare sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 dicembre dell'anno di riferimento. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

5. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e/o del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

ART. 7 – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CONDIZIONI REDDITUALI

Il Comune provvederà a rimborsare esclusivamente ai contribuenti in possesso di redditi fino a € 12.000,00, l'importo dell'addizionale comunale Irpef già versata. Tale rimborso, da effettuarsi su richiesta del contribuente e corredata dalla necessaria documentazione fiscale (mod. UNICO/730/Cud), sarà disposto dopo aver espletato le procedure di verifica dei dati dichiarati, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con Decreto del Sindaco si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 9 - SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471,472 e 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 10 - EFFICACIA

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2022.